

**Allegato "A"**

**Repertorio numero 20.705**

**Raccolta numero 10.310**

**STATUTO**  
**DEL COMITATO PROMOTORE DENOMINATO**  
**"COMITATO PER LE RENDICONTAZIONI/RIMBORSI DEL**  
**MOVIMENTO 5 STELLE"**

**Art. 1 - Consenso e oggetto - Denominazione**

E' costituito tra i componenti, ai sensi dell'Art.39 del Codice Civile, un comitato per l'organizzazione, l'amministrazione, il coordinamento, la disciplina, la rendicontazione e la gestione delle restituzioni degli stipendi e dei rimborsi percepiti dai Parlamentari di Camera e Senato, nonché dagli Europarlamentari del Movimento 5 Stelle. I portavoce regionali avranno la facoltà di utilizzare questo strumento in via alternativa a quello scelto a livello regionale. Tutte le somme ricevute dal Comitato dovranno essere versate al Fondo appositamente istituito per il Microcredito o agli enti e soggetti individuati dagli iscritti al Movimento 5 Stelle previa consultazione on line. Il Comitato assume la denominazione: **"COMITATO PER LE RENDICONTAZIONI/RIMBORSI DEL MOVIMENTO 5 STELLE"**; per la partecipazione non è richiesta quota associativa. "

**Art. 2 - Sede**

La sede legale del Comitato è in Roma, Via di Campo Marzio n. 46. Il coordinamento del Comitato corrisponde all'indirizzo *internet* "[movimento5stelle.eu](http://movimento5stelle.eu)".

E' possibile trasferire il coordinamento del Comitato in corrispondenza di un altro indirizzo *Web*, nel caso se ne riscontri la necessità. Ogni variazione di indirizzo non prevede modifica statutaria.

**Art. 3 - Durata**

Il Comitato ha durata fino al novantesimo giorno successivo al termine della XVIII° Legislatura, coincidente con lo scioglimento delle Camere, e comunque sino all'integrale utilizzo dei fondi impegnati.

**Art. 4 - Scopo**

Il Comitato ha lo scopo, senza il perseguimento di alcuna finalità di lucro, di curare attivamente l'organizzazione, l'amministrazione, il coordinamento, la disciplina, la rendicontazione e la gestione delle restituzioni degli stipendi e dei rimborsi percepiti dai Parlamentari di Camera e Senato del Movimento 5 Stelle, nonché dagli Europarlamentari del Movimento 5 Stelle e, ove del caso, dai portavoce regionali, anche secondo quanto stabilito dallo Statuto del Movimento 5 Stelle con sede in Roma, dal Codice Etico e dai Regolamenti relativi, nonché con le destinazioni

indicate al precedente Articolo 1.

Il Comitato si ispira ai valori forti del Movimento 5 Stelle, della dignità della persona, dell'autonomia nelle decisioni, della solidarietà, dell'equità, della trasparenza e della legalità.

#### **Art. 5 - Componenti**

Il presente Comitato è composto unicamente dal Presidente o Rappresentante Legale o chi ne rivesta anche temporaneamente le funzioni del Movimento 5 Stelle e dai Capigruppo alla Camera e al Senato che assumono la qualifica di "**Componenti**" (di seguito anche definiti collettivamente i "**Promotori**" o, singolarmente, il "**Promotore**").

Tra i componenti vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità partecipative ed è espressamente esclusa la partecipazione temporanea. La qualifica di componente dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo.

I componenti sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi del Comitato;
- a impegnarsi per il raggiungimento dello scopo;
- a tenere un comportamento verso gli altri associati e i terzi improntato alla correttezza e all'assoluta buona fede.

Cessazione componenti

La qualifica di componente del Comitato può cessare: per recesso, per esclusione, per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o ente, per scioglimento del Comitato.

Il recesso dovrà essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo e avrà effetto dalla iscrizione sul Libro dei Promotori.

Il Promotore che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto può essere escluso dal Comitato con delibera del Consiglio Direttivo e previa richiesta di comunicazione scritta, contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato dall'aderente all'atto dell'iscrizione almeno trenta (30) giorni prima della delibera di esclusione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Promotore nei seguenti casi:

- inadempimento degli obblighi assunti, da parte del Promotore, a favore del Comitato;
- inosservanza, da parte del Promotore, delle disposizioni dello Statuto o di eventuali Regolamenti o delle deliberazioni adottate dagli organi del Comitato;
- svolgimento o tentativo di svolgere, da parte del

Promotore, attività contrarie agli interessi del Comitato;  
- aver procurato o tentato di procurare, in qualunque modo, da parte del Promotore, gravi danni, anche morali, al Comitato;

- per altro grave motivo.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà, successivamente, essere ratificato dalla prima Assemblea che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Promotore interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel Libro dei Promotori.

In ogni caso di cessazione dalla qualifica di componente e/o dalla cessazione della carica di cui sopra, poiché il presente Comitato è composto dal Presidente o Rappresentante Legale o chi ne rivesta anche temporaneamente le funzioni del Movimento 5 Stelle e dai Capigruppo alla Camera e al Senato, sarà necessario rinnovare il consenso di questo contratto da parte dei soggetti che sostituiranno i precedenti componenti.

#### **Art. 6 - Patrimonio**

Il patrimonio è rappresentato esclusivamente dalle somme versate da ogni parlamentare del Movimento 5 Stelle della XVIII° Legislatura per la causale di restituzione di stipendi e rimborsi a norma dello Statuto del Movimento 5 Stelle, del Codice Etico e dei Regolamenti relativi.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Comitato ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

#### **Art. 7 - Organi**

Organi del Comitato sono:

- 1) l'Assemblea dei componenti del Comitato;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio Direttivo.

#### **Art. 8 - Assemblea - Composizione e Funzionamento**

##### **Assemblea**

L'Assemblea generale dei componenti del Comitato è il massimo organo deliberativo del Comitato.

Essa è l'organo sovrano del Comitato e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

##### **Composizione**

L'Assemblea è composta da tutti i componenti del Comitato.

##### **Funzionamento**

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Comitato e, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dalla persona all'uopo designata

dagli intervenuti.

L'Assemblea si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea, una volta l'anno e comunque entro i termini fissati per l'approvazione del conto consuntivo della gestione nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione deve essere fatta con avviso spedito almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di comprovate ragioni di urgenza, con preavviso di almeno due (2) giorni, anche mediante comunicazione telegrafica o a mezzo fax o a mezzo posta elettronica o, comunque, con mezzi idonei a consentire la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo (nella sede o altrove) della riunione nonché l'ordine del giorno, della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un (1) giorno della prima convocazione. Saranno, tuttavia, valide anche le Assemblee non convocate come sopra qualora siano presenti, in proprio o per delega, tutti i componenti e vi assistano, o siano informati, tutti i membri del Consiglio Direttivo in carica e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei componenti del Comitato con diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei componenti del Comitato con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni componente può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro componente. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, fatto salvo quanto previsto all'Articolo 16.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

#### **Verbalizzazione**

Delle riunioni dell'Assemblea sono redatti verbali che sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o da un Notaio. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

#### **Audio e teleconferenza**

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per audio-conferenza e/o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli

argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione o il Notaio, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### **Consultazione scritta o consenso espresso per iscritto**

E' ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, ferme restando le maggioranze indicate ai commi precedenti.

In tal caso, dai documenti sottoscritti dai componenti, devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato, a ciascun componente, il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Ai fini della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto possono essere validamente utilizzati il telefax o la posta elettronica; la sottoscrizione dei documenti può altresì avvenire in forma digitale.

Il procedimento deve concludersi entro otto (8) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei componenti adottate ai sensi del presente Articolo devono essere trascritte senza indugio nel Libro delle decisioni del Comitato.

#### **Art. 9 - Assemblea - Funzioni**

L'Assemblea delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione del Comitato riservati alla sua competenza dal presente Statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione.

Sono di competenza dell'Assemblea le seguenti attribuzioni, oltre alle funzioni di indirizzo:

- approvazione del rendiconto economico-finanziario, preventivo e consuntivo;
- approvazione di eventuali Regolamenti;
- nomina del Presidente;
- scioglimento anticipato, liquidazione e cessazione del Comitato;
- deliberazione in merito alla devoluzione dei fondi;
- deliberazioni su ogni altra questione che il Consiglio Direttivo intenda sottoporle.

#### **Art. 10 - Consiglio Direttivo - Composizione e Funzionamento**

##### **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo ha funzioni esecutive ed è l'organo

preposto alla gestione dei fondi raccolti e all'attuazione delle deliberazioni assembleari.

#### **Composizione**

Il Consiglio Direttivo è composto da tre (3) membri nominati dall'Assemblea tra i componenti del Comitato.

In caso di mancanza di uno o più componenti si applica l'Articolo 5 del presente Statuto.

#### **Funzionamento**

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea, almeno due volte all'anno nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

La convocazione deve essere fatta con avviso spedito almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di almeno due (2) giorni, anche mediante comunicazione telegrafica o a mezzo fax o a mezzo posta elettronica o, comunque, con mezzi idonei a consentire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo (nella sede o altrove) della riunione nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è da considerarsi regolarmente costituito, anche se non convocato secondo le modalità sopra precisate e dovunque si sia riunito, qualora sia presente la totalità dei suoi membri in carica.

#### **Verbalizzazione**

Delle riunioni del Consiglio sono redatti verbali che sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o da un Notaio.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'adunanza.

#### **Audio e teleconferenza**

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per audio-conferenza e/o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione o il Notaio, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

### **Art. 11 - Consiglio Direttivo - Poteri**

Il Consiglio Direttivo esercita in base a criteri di efficienza e prudenza tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Comitato, con firma congiunta dei suoi componenti.

In particolare gli stessi dovranno provvedere ad effettuare bonifici bancari con firma congiunta per devolvere le somme versate sul conto e per il raggiungimento delle utilità stabilite dallo Statuto del Movimento, dal Codice Etico e dai relativi Regolamenti.

Esso ha facoltà di nominare Procuratori per determinati atti o categorie di atti. Spettano inoltre al Consiglio Direttivo tutti i poteri non attribuiti dal presente Statuto ad altri organi del Comitato.

Il Consiglio Direttivo esercita, collegialmente, le seguenti attribuzioni:

- deliberazione dei rendiconti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- designazione, nell'ambito dei propri componenti, di uno o più Vice Presidenti con funzioni vicarie;
- affidamento ad uno o più dei propri componenti di proprie attribuzioni, con esclusione di quelle in materia di deliberazione dei rendiconti;
- conferimento di deleghe a suoi componenti per la cura di specifiche attività;
- deliberazioni in merito agli acquisti ed alle alienazioni di beni di qualsiasi natura e valore, sull'accettazione di donazioni e lasciti; con il consenso di due componenti il Consiglio potranno essere rifiutate e/o restituite somme versate a qualsiasi titolo al Comitato; possono essere disposte le spese strettamente necessarie, direttamente conseguenti e correlate ad ottemperare agli obblighi di legge, nonché quelle utili o necessarie al complesso della gestione dell'amministrazione ordinaria e straordinaria del Comitato;
- predisposizione delle proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea.

### **Art. 12 - Presidente**

Il Presidente del Comitato ha la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio.

Spettano inoltre al Presidente le seguenti attribuzioni:

- cura dei rapporti istituzionali;
- convocazione e presidenza dell'Assemblea;
- convocazione e presidenza del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di comprovate ragioni di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento, anche temporaneo, le

sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

#### **Art. 13 - Esercizio Finanziario e Conto Consuntivo**

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2018.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea dei componenti del Comitato.

Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei componenti del Comitato entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e considera i risultati economico patrimoniali dell'attività svolta nell'anno precedente.

#### **Art. 14 - Libri contabili**

E' facoltà tenere il Libro Giornale e il Libro Inventari a norma dell'Art. 2214 del Codice Civile, numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un Notaio.

Nel Libro Giornale vengono indicate, giorno per giorno, le operazioni compiute.

#### **Art. 15 - Compensi e rimborsi spese**

I Consiglieri ed il Presidente e ogni altra carica e/o funzione del comitato, anche se delegate o oggetto di procura, non hanno diritto a compensi e/o rimborsi e/o gettoni di presenza.

#### **Art. 16 - Scioglimento**

Al termine della durata del Comitato e in ogni altra ipotesi di scioglimento anche anticipato del Comitato, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominando l'organo deputato alla liquidazione stessa, scelto anche fra i non componenti del Comitato, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. Lo scioglimento anticipato del Comitato deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei componenti del Comitato aventi diritto di voto. Se allo scioglimento del Comitato dovessero restare fondi a disposizione, questi verranno devoluti al Fondo per il Microcredito, mediante versamento a favore della microimprenditorialità (art.1 c.5 *ter*, D.L. n.69/2013) -Capitolo n.3693 capo 18 bilancio dello Stato.

#### **Art. 17 - Regime iniziale**

In applicazione del presente Statuto e dell'Assemblea del Comitato in data 9 gennaio 2019, il Consiglio Direttivo del Comitato è costituito nelle persone dei signori:

- On. Luigi Di Maio quale Presidente;
- On. Stefano Patuanelli quale Consigliere e Vice Presidente;
- On. Francesco D'Uva quale Consigliere e Vice Presidente;

i quali dichiarano di accettare la carica rispettivamente conferita, dichiarando di non trovarsi in alcuna causa di ineleggibilità o incompatibilità previste dal presente Statuto.

La rappresentanza legale, sostanziale e processuale, del Comitato spetta, senza alcuna limitazione, al Presidente del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 18 - Trasparenza**

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sulle modalità ed i limiti della raccolta fondi nonché i rendiconti approvati, verranno pubblicati sul sito *internet* "[movimento5stelle.eu](http://movimento5stelle.eu)" o sul diverso sito al quale dovesse essere trasferito il coordinamento del Comitato secondo quanto previsto al precedente Articolo 2.

Gli atti e i documenti sociali sono conservati presso la sede legale. Essi devono essere messi a disposizione dei componenti del Comitato per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

#### **Art. 19 - Clausola compromissoria**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i Promotori o tra i componenti del Comitato o tra questi e qualsiasi organo del Comitato, sarà rimessa al giudizio di un Arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'Arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta (30) giorni, la nomina dell'Arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.

#### **Art. 20 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio e riferimento ai principi generali del diritto ed alle norme del Codice Civile in materia di Comitati.